



## COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del  
Comune il \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_ e vi rimarrà  
per 10 giorni consecutivi fino al \_\_\_\_\_.

Li \_\_\_\_\_  
IL RESPONSABILE DELL'ALBO  
\_\_\_\_\_

### RACCOLTA GENERALE

Anno **2013**

n. \_\_\_\_\_

**AREA 1^**

### DETERMINAZIONE

n. **313** del **03/12/2013**

**OGGETTO:** Rimborsio spese legali all'ex assessore Pontassuglia Vito Fortunato  
per procedimento penale n. 4132/03 R.G.N.R. definito con Sentenza  
n. 803/2008 dal GIP di Taranto in data 12.12.2008. Saldo.

In data **03/12/2013** nella Residenza Municipale,

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dr. Giovanni SICURO

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 29/11/2013, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2012 e Pluriennale 2012 - 2014;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 16.1.2013, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;

### **EVIDENZIATO:**

- » che il ex assessore Pontassuglia Vito Fortunato è stato sottoposto, insieme ad altri amministratori e funzionari dell'epoca, a procedimento penale – n. 4132/03 R.G.N.R. del Tribunale di Taranto per il reato di cui agli artt. 110, 323 comma. 2, 479, 353 del codice penale (abuso d'ufficio, turbativa d'asta, falsità ideologica e concorso nel reato con altri), per fatti e comportamenti tenuti in relazione alle funzioni di assessore comunale in occasione della assegnazione del servizio raccolta rifiuti solidi urbani a ditta esterna anche prima della approvazione da parte del Consiglio Comunale della deliberazione di esternalizzazione del servizio.
- » che il P.M. incaricato chiedeva al G.I.P. il rinvio a giudizio, con rito abbreviato su richiesta della parte interessata, degli amministratori e funzionari comunali e, incardinato il giudizio penale, lo stesso si concludeva con la formula piena assolto perché il fatto non costituisce reato.

### **VISTE:**

- la sentenza n. 803/08 in data 12.12.2008, depositata in cancelleria in data 26.04.2010;
- la nota in data 14.01.2010, assunta al protocollo generale di questo Ente al n. 977, a firma dell'ex assessore comunale Pontassuglia Vito Fortunato, con la quale lo stesso chiedeva il rimborso delle spese sostenute quali competenze professionali corrisposte all'Avv. Leonardo La Porta del Foro di Taranto ammontanti a complessivi € 12.258,06/24.516,11.

**DATO ATTO** che con nota in data 18.05.2010, prot. n. 12835, è stato richiesto al ex amministratore se fosse possibile una riduzione/rateizzazione della somma dovuta, atteso l'ammontare della stessa e la necessità di procedere alla liquidazione di ulteriori somme, tutte maggiori di quella dovuta al sig. Pontassuglia Vito Fortunato, in favore degli altri componenti la Giunta Comunale e del Funzionario comunale, indagato ed assolto anch'esso con formula piena.

**EVIDENZIATO** che con nota assunta al protocollo generale di questo Ente in data 29.04.2011, al n. 11166, l'ex assessore Pontassuglia Vito Fortunato ha comunicato l'accettazione della decurtazione della parcella professionale, per un importo di € 15.000,00 oltre I.V.A. e C.A.P. in misura di legge, allegando la fattura quietanzata in acconto per un totale di € 4.000,00.

**RITENUTO** di dover uniformare la liquidazione, così come per gli altri assessore Cristini e Rochira, sino alla concorrenza della somma già riconosciuta per il difensore del dip. Perrone Francesco, giusta determinazione n. 11/2011 di questa Area, pari ad € 15.360,42 oneri fiscali compresi.

### **RICHIAMATE:**

- a) la determinazione 1^ Area n. 163 del 22.06.2011 con la quale è stata impegnata e liquidata la complessiva somma di € 4.000,00 I.V.A. e C.A.P. compresi;
- b) la determinazione 1^ Area n. 214 del 15.07.2013 con la quale è stata impegnata e liquidata la complessiva somma di € 5.000,00 I.V.A. e C.A.P. compresi;

**DATO ATTO** che con nota in data 27 novembre 2013, assunta al protocollo generale in data 28 novembre 2013, al n. 28771, il sig. Pontassuglia Vito Fortunato ha fatto pervenire la fattura quietanzata n. 15/13 del complessivo importo di € 6.360,42, con ciò uniformandosi alla richiesta di riduzione dell'importo nei limiti della somma massima già liquidata da questo servizio per gli altri amministratori comunali imputati nel medesimo procedimento ed assolti con formula piena.

### **CONSIDERATO:**

- che gli oneri relativi all'assistenza legale in sede processuale degli amministratori degli enti locali non hanno trovato finora una disciplina legislativa che tuteli i rappresentanti eletti, così come invece è previsto per i dipendenti dall'art. 22 del D.P.R. 25.06.1983, n. 347 e dall'art. 67 del D.P.R. 268/1987 e dai successivi CCNL.
- che, comunque, la giurisprudenza ha affermato il principio, ormai consolidato, che può essere assunta a carico dell'Ente la spesa sostenuta da un amministratore per un procedimento penale per fatti verificatisi nell'esercizio ed a causa della pubblica funzione esercitata e risoltisi con assoluzione con formula piena.

#### **VISTA:**

- la consolidata giurisprudenza anche della Corte dei Conti dalla quale si evince che spetta all'amministratore pubblico il rimborso delle spese legali sostenute ricorrendo sia il presupposto della mancanza di conflitto d'interessi con l'Ente che la non ascrivibilità del comportamento ad ipotesi di reato;
- la sentenza della Corte dei Conti per la Puglia n. 787/2012, dalla quale si evince che:  
*.....se per l'ottenimento di un indennizzo per le perdite subite, l'amministratore (rectius, mandatario), deve dimostrare un nesso di causalità tra la perdita e l'attività gestoria, non essendo sufficiente l'occasionalità della stessa con lo svolgimento dell'incarico, non si comprende come possa non ritenersi una spesa sostenuta a causa dell'incarico espletato, quella affrontata da un consigliere comunale per difendersi in un procedimento penale, perché erroneamente rinviato a giudizio.....* ...;  
*considerata la stretta connessione tra il contenzioso penale per il quale è stato erogato il rimborso delle spese e la carica pubblica rivestita dai consiglieri rinviati in giudizio; l'assenza di dolo e/o colpa grave degli odierni convenuti che, anzi, si sono adoperati, con esito positivo, per la riduzione degli importi originariamente richiesti a titolo di rimborso delle spese sostenute dagli amministratori comunali; la conclusione del procedimento penale con sentenza di non luogo a procedere, ..... non ostando a ciò la natura preminentemente processuale della sentenza (ex plurimis, Corte conti, sez. controllo Veneto, pareri 184 e 285/2012); la riconosciuta possibilità all'amministrazione di potere rimborsare le spese legali anche senza il previo assenso della stessa nella scelta del legale di comune gradimento (in tal senso Corte conti, sez. controllo Veneto cit), .....*

**RITENUTO**, pertanto, di dover rimborsare le spese legali sostenute dal ex assessore comunale Pontassuglia Vito Fortunato, in quanto il citato procedimento era connesso all'espletamento dell'incarico di assessore comunale.

**VISTO** il D. Lgs. 267/2000;

**VISTO** lo statuto comunale;

**VISTO** il decreto sindacale di nomina quale Dirigente del Settore AA.GG. n. 70 del 01/10/2013

#### **D E T E R M I N A**

1. di liquidare in favore dell'ex assessore comunale sig. Pontassuglia Vito Fortunato la complessiva somma di € 6.360,42 a titolo di saldo per il rimborso spese legali relative al procedimento penale n. n. 4132/03 R.G.N.R. del Tribunale di Taranto conclusosi con sentenza n. 803/08 in data 12.12.2008, depositata in cancelleria in data 26.04.2010, dando atto che lo stesso ha presentato la fattura n. 15/13 del 26/11/2013, regolarmente quietanzata dal professionista incaricato della difesa.
2. di imputare la predetta somma al Cap. 4 – Intervento 1010208 del Bilancio Esercizio 2013, in corso di formazione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'Istruttore del Provvedimento

Timbro

*(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)*

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Lì \_\_\_\_\_

*Il Responsabile del Servizio*

*Finanziario*

(timbro e firma)

**VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03  
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini. secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Lì, \_\_\_\_\_

Il Capo Area/resp. proc.

\_\_\_\_\_